

Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 17 maggio 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 24 E 25 MAGGIO

- 1) Provincia di Bolzano Vs Stato: "illegittima l'interferenza" del Garante della privacy in materia di green pass provinciale
- 2) Concessioni demaniali marittime: 7 deputati chiedono di disapplicare le sentenze del Consiglio di Stato contro la proroga legislativa. La Consulta si pronuncia sull'ammissibilità del conflitto
- 3) Un giudice di pace di Bologna solleva conflitto contro il Governo sulle differenze di trattamento giuridico ed economico con i magistrati professionali
- 4) Patrocinio a spese dello Stato: è legittimo ridurre alla metà i compensi ancora in attesa di adeguamento dei consulenti tecnici del magistrato?

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 24 maggio e nella camera di consiglio del 25 maggio 2022.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 17 maggio 2022



Aggiornamento del 16 maggio 2022

UDIENZA PUBBLICA 24 MAGGIO 2022

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI **IMPOSIZIONE PERSONALI** _ ALLA **PROVINCIA AUTONOMA** BOLZANO E ALL'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE DI UNA LIMITAZIONE DEFINITIVA DEI TRATTAMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO **DELLE** CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 CORRELATA COMUNICAZIONE DEL GARANTE DI DIFFIDA ALLE REGIONI E ALLE **PROVINCE AUTONOME**

Dati sensibili - Sanità pubblica - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 244 del 2021 che impone alla Provincia autonoma di Bolzano e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige una limitazione definitiva dei trattamenti relativi all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 effettuati in attuazione delle ordinanze del Presidente della Provincia n. 20 e n. 23 del 2021 - Comunicazione del Garante prot. n. 0035891 del 6 luglio 2021 con la quale diffida le Regioni e le Province autonome dall'adottare o dal dare attuazione a iniziative territoriali che prevedano l'uso delle certificazioni verdi COVID-19, per finalità ulteriori e con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge nazionale.

(Reg. Confl. Enti 2/2021)

La Provincia autonoma di Bolzano solleva un conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 244 del 2021 che impone alla Provincia autonoma di Bolzano e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige una limitazione definitiva dei trattamenti relativi all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, effettuati in attuazione delle ordinanze del Presidente della Provincia n. 20 e n. 23 del 2021 nonché in riferimento alla comunicazione del Garante prot. 0035891 del 6 luglio 2021 con la quale diffida le Regioni e le Province autonome dall'adottare o dal dare attuazione a iniziative territoriali che prevedano l'uso delle certificazioni verdi COVID-19, per finalità ulteriori e con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge nazionale. Il ricorrente denuncia l'illegittima interferenza nella sfera delle proprie competenze costituzionalmente protette per effetto dello Statuto speciale e una relativa menomazione nella parte in cui viene attribuita esclusivamente al legislatore statale la disciplina delle certificazioni verdi COVID- 19. Infatti, in base a tale prospettazione, rientrerebbe nelle competenze statutarie disciplinare la suddetta certificazione, con procedure e strutture regionali che prevedano il trattamento dei dati personali, in corrispondenza alla pertinente normativa di riferimento. Entro tale contesto, la Provincia autonoma assume che lo Stato avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, consistenti, nel caso di specie, unicamente nel controllo affinché i trattamenti di dati personali avvengano in conformità alla normativa in materia. Alla luce di quanto esposto, il ricorrente solleva conflitto per violazione degli artt. 8, primo comma, numeri 1, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 29; 9, primo comma, numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; 52, secondo comma, e 97 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma, pertanto, nelle conclusioni richiede alla Corte Costituzionale di dichiarare che non spetta al Garante per la protezione dei dati personali adottare provvedimenti che ledono l'ordine costituzionale delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano e, in particolare,



che non spetta allo stesso Garante, nell'esercizio delle sue competenze, giudicare sulle competenze della Provincia autonoma e/o limitare le stesse. Inoltre, il ricorrente, richiede di annullare, per l'effetto, il provvedimento n. 244 del 18 giugno 2021, nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto, attuativo e/o conseguenziale, ivi compresa la succitata comunicazione dello stesso Garante.

Atti all'origine del conflitto

- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 giugno 2021, n. 244; Comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali del 6 luglio 2021, prot. n. 0035891.

CAMERA DI CONSIGLIO 25 MAGGIO 2022

PROROGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – PRINCIPI DI DIRITTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Parlamento - Concessioni pubbliche - Sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 - Enunciazione dei principi di diritto: "1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. [...] deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari. [...] le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.".

(Reg. Confl. poteri 3/2022 - fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a delibare in ordine all'ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da sette componenti della Camera dei deputati nei confronti del Consiglio di Stato, in relazione alle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 (R.G. A.P. n. 14/2021) e n. 18 (R.G. A.P. n. 13/2021) del 9 novembre 2021. Le pronunce impugnate enunciano i seguenti principi di diritto: "1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. [...] 2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. [...] deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari. [...] Le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire la



quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E". Entro tale contesto, i ricorrenti sollevano conflitto di attribuzione in relazione agli artt. 11, 67, 71, 101, 111, commi settimo e ottavo, 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e chiedono alla Corte, in accoglimento del relativo ricorso e previa pronuncia di ordinanza di ammissibilità, di disapplicare, in tutto o in parte, le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 (R.G. A.P. n. 14/2021) e n. 18 (R.G. A.P. n. 13/2021) del 9 novembre 2021, assumendo la lesione, contrazione e compressione della potestà normativa spettante ai parlamentari nella parte in cui enunciano i suddetti principi di diritto e nella parte in cui dettano disposizioni vincolanti e limitanti per il legislatore con particolare riferimento ai paragrafi da 47 a 49 delle sentenze.

Atti all'origine del conflitto

- Sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 (R.G. A.P. n. 14/2021) e n. 18 (R.G. A.P. n. 13/2021) del 9 novembre 2021.

CAMERA DI CONSIGLIO 25 MAGGIO 2022

STATUS DEL GIUDICE DI PACE – PREVISIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI CONFERMA DEL CONTINGENTE AD ESAURIMENTO DEI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO

Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Status del giudice di pace - Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi da 629 a 633 - Modificazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017 - Previsioni relative alla procedura di conferma del contingente dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017.

(Reg. Confl. poteri 2/2022 - fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a delibare in ordine all'ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un giudice di pace in relazione ai commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), approvati in forza di un emendamento governativo sul quale è stato richiesto il voto di fiducia, modificativi di alcune disposizioni del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) riguardanti la magistratura onoraria. In particolare, le norme in questione regolamentano la procedura di conferma del contingente dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 e, tra l'altro, prevedono che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad un'indennità in caso di mancata conferma, detta indennità viene corrisposta anche nel caso della mancata partecipazione alla valutazione. La corresponsione dell'indennità, in ambedue i casi citati, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario cessato. Nel caso di conferma si prevede, inoltre, l'obbligo di optare tra l'esclusività dell'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie e la possibilità di svolgere ulteriori attività, con correlata parametrazione del diverso trattamento economico a quello dei funzionari amministrativi dipendenti dal Ministero della giustizia.

La giudice ricorrente assume la ritenuta menomazione ed usurpazione delle proprie attribuzioni e



prerogative, quale appartenente alla giurisdizione ordinaria, in violazione degli artt. 3, 4,36, 38, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117 della Costituzione.

Atti all'origine del conflitto

- Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), art. 1, commi da 629 a 633.

CAMERA DI CONSIGLIO 25 MAGGIO 2022

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – RIDUZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'AUSILIARIO DEL MAGISTRATO, IN UN PROCESSO CIVILE, DETERMINATI SULLA BASE DI PREVISIONI TARIFFARIE CONTENUTE IN TABELLE NON AGGIORNATE

Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - Compensi spettanti all'ausiliario del magistrato - Riduzione degli importi della metà - Omessa esclusione dell'operatività della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

(R.O. 171/2021)

Il Tribunale di Paola solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), rubricato "Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte" e inserito nel Titolo IV recante "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario", che prevede la riduzione della metà degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. La disposizione viene censurata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non esclude che la diminuzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. Il giudice rimettente ricorda che le tabelle ministeriali vigenti per la determinazione dei compensi sono ancora quelle previste con decreto ministeriale del 30 maggio 2002, nonostante l'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 preveda il loro adeguamento ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente. Il Tribunale di Paola prosegue, quindi, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2015 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 - disposizione inserita dall'art. 1, comma 606, lettera b) della legge n. 147 del 2013 - recante la previsione della riduzione di un terzo dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, nominati in un processo penale in cui la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002. La scelta legislativa è stata ritenuta eccedente il limite della manifesta irragionevolezza anche tenuto conto della mancata considerazione, da parte del legislatore che andava a introdurre un significativo intervento di riduzione, della mancata attuazione dell'art. 54



del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente prosegue richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2017 con la quale, sulla base dei principi già enunciati nel precedente citato, il medesimo art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è stato dichiarato incostituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui non esclude la riduzione del compenso spettante al consulente tecnico di parte in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

A parere del giudice *a quo* la medesima *ratio decidendi* dovrebbe condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, negli stessi termini. L'irragionevolezza della riduzione applicata in base alla norma in questione, nel quadro del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del medesimo d.P.R., sarebbe, secondo il rimettente, la stessa di quella dell'art. 106-*bis* del d.P.R. n. 115 del 2002, se non più accentuata, tenuto conto della maggiore riduzione imposta - pari alla metà - e del maggiore ritardo nell'aggiornamento delle tabelle.

Norma censurata

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
esto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Test
A).

Art. 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.